

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

10366

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 25/07/2019 Prot.: 0010946 Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 452
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Piero Ruzzante,
Patrizia Bartelle e Cristina Guarda relativa a: "NORME IN
MATERIA DI NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI
STRUMENTALI DELLA REGIONE VENETO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il dirigente/capo
Alessandro Rota



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 452

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ruzzante, Bartelle e Guarda

**NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI
ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 luglio 2019.

NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE DEL VENETO

Relazione:

Con il Titolo II della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, recante "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto", il Consiglio regionale del Veneto si è dotato di un collegio dei revisori contabili, delineandone modalità di nomina, composizione, funzioni e compiti.

In particolare, l'art. 22 della predetta legge regionale, in ossequio a quanto esplicitamente previsto dall'art. 14, comma, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, istituendo il collegio dei revisori ha, ai fini della nomina degli stessi, previsto il ricorso alla estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 27 della legge, elenco in cui sono iscritti i soggetti in siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 3.

La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto della del Veneto, può, per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, istituire con legge enti, agenzie, aziende od altri organismi.

Come risulta dall'ultimo bilancio consolidato (2017) approvato con Deliberazione consiliare n. 124 del 27 settembre 2018, gestisce le proprie funzioni e risorse attraverso un nutrito numero di enti c.d. strumentali: si pensi all'ente Veneto Lavoro, all'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), alle ATER, agli ESU, agli Enti Parco, solo per citarne alcuni.

Con il presente progetto di legge si intende estendere la metodologia dell'estrazione a sorte prevista per i revisori dei conti della Regione del Veneto anche alle nomine effettuate dagli enti strumentali della Regione del Veneto, e ciò quale che sia il soggetto deputato alla nomina (Giunta regionale o Consiglio regionale) e in funzione di una maggiore garanzia di indipendenza dei revisori nello svolgimento delle funzioni ascritte dai revisori dei conti. Pertanto, a decorrere dal primo rinnovo dei revisori successivo all'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'attribuzione in capo ai soggetti (Giunta regionale o Consiglio regionale) individuati dalle rispettive leggi di istitutive o di riferimento circa la potestà di nomina dei revisori, la modalità di scelta sarà unica e avverrà attraverso il sorteggio dall'elenco regionale dei revisori di cui all'art. 27 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

Parimenti, nell'ottica di fornire una maggiore garanzia anche in ordine al momento successivo alla individuazione dei revisori, l'articolo 2 individua specifiche cause di incompatibilità.

NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1- Nomina dei revisori dei conti negli enti strumentali della Regione del Veneto.

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge, la nomina del Collegio dei revisori dei conti o del revisore unico dei conti degli enti strumentali della Regione del Veneto, così come individuati in sede di bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 68 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i, è effettuata dai soggetti competenti ai sensi dalle rispettive leggi istitutive o di riferimento, esclusivamente mediante estrazione a sorte tra i revisori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 27 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, per le nomine di competenza della Regione del Veneto, cessano di avere efficacia le difformi metodologie di scelta dei revisori dei conti recate dai provvedimenti istitutivi o di riferimento degli enti strumentali regionali.

Art. 2 - Incompatibilità.

1. La carica di revisore presso gli enti strumentali è incompatibile con quella di revisore dei conti della Regione del Veneto.

2. I revisori dei conti degli enti strumentali non possono essere nominati o designati nel medesimo incarico per più di due mandati. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni

3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ciascun revisore dei conti non può essere contestualmente titolare di più di due incarichi.

Art. 3 - Disposizione esecutiva e di attuazione.

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dettano disposizioni esecutive e di attuazione al fine di assicurare, a decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, le nomine e designazioni di rispettiva competenza.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1- Nomina dei revisori dei conti negli enti strumentali della Regione del Veneto.....	3
Art. 2 - Incompatibilità.	3
Art. 3 - Disposizione esecutiva e di attuazione.....	3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (1).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

Art. 68 *Il bilancio consolidato* (2)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".
3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.
4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
 - a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012)

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE E IL CONTROLLO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI, IN RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE

2012, N. 213 E ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO.

Art. 27 - Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge n. 148 del 2011.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri per la tenuta dell'elenco; il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio regionale.
4. L'elenco ha natura permanente, viene aggiornato sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale.